



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CUNEO



ADICONSUM
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DIFESA CONSUMATORI E AMBIENTE
PROMOSSA DALLA CISL



FEDERCONSUMATORI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI



MOVIMENTO CONSUMATORI



CONFCOMMERCIO
della Provincia di CUNEO

PROTOCOLLO D'INTESA VENDITORI DI MOBILI/CONSUMATORI

La categoria dei rivenditori di mobili e beni di arredamento iscritti al Sindacato Mobiliari della Provincia di Cuneo costituito presso la Confcommercio di Cuneo, e le Associazioni dei consumatori - l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori di Cuneo, sotto l'egida della Commissione Consiliare di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo;

- esaminata la disponibilità delle parti ad evitare casi di conflittualità nei rapporti commerciali che si instaurano fra i consumatori e i commercianti di mobili e beni di arredamento;

- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra venditori di mobili e beni di arredamento e consumatori per le attività inerenti alla stipulazione di contratti di compravendita mobiliare,

CONVENGONO

1. di approvare un "codice di comportamento" che stabilisca diritti e doveri dei rivenditori di mobili e beni di arredamento e dei consumatori;
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di Commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

Codice di comportamento

Art.1 – Modulistica

I rivenditori di mobili e beni di arredamento aderenti al presente protocollo, si impegnano ad utilizzare nei rapporti con la clientela l'allegato modello di contratto di vendita predisposto dai rappresentanti dei rivenditori di mobili e beni di arredamento iscritti alla Confcommercio di Cuneo e dalle Associazioni dei consumatori.

Art.2 – Marchio

La modulistica di cui al punto 1 può essere personalizzata dai rivenditori di mobili e beni di arredamento, apponendovi i segni distintivi dell'impresa. Sulla stessa modulistica le imprese aderenti alla presente convenzione devono altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato in parte integrante al presente protocollo d'intesa.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art.3 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutti i rivenditori di mobili e beni di arredamento operanti in provincia di Cuneo possono aderire al protocollo d'intesa richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata all'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori ad adempiere quanto scritto sul protocollo, compreso l'utilizzo della modulistica predisposta.

Art.4 – Elenco imprese aderenti

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato tiene un elenco aggiornato delle imprese, che, avendo siglato il protocollo d'intesa, utilizzano i contratti tipo promossi dalla Commissione Consiliare per la regolazione del mercato.

Art.5 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può essere disposta:

- su richiesta delle stesse imprese, indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio Contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio Contratti tipo, anche su segnalazione dell'associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non utilizzi correttamente la modulistica proposta o adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dal protocollo d'intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere sentito l'operatore interessato.

La cancellazione è disposta dall'ufficio contratti tipo della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art.6. – Tutela dei dati personali

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio contratti tipo, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del d.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3

Responsabile del trattamento: Capoufficio Contratti Tipo – Camera di commercio di Cuneo.

Cuneo, 11 settembre 2001

DENOMINAZIONE AZIENDA INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL

DATA E FIRMA PER ADESIONE
